

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
**COMUNICATO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE – ORECOL -
ORGANISMO REGIONALE PER IL CONTROLLO COLLABORATIVO. NOMINA DI 3
COMPONENTI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

Scadenza di presentazione delle candidature: 17 marzo 2025

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*” e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio regionale intende procedere alla nomina di 3 componenti, di cui 1 con funzioni di Presidente in ORECOL – Organismo regionale per il controllo collaborativo, istituito con legge regionale 8 novembre 2021 n. 27.

Ai sensi dell’art. 1 della legge istitutiva, ORECOL ha il fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione.

Requisiti, incompatibilità e inconfiribilità

Art. 2, comma 4, l.r. 27/2021:

I componenti sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.

Art. 2, comma 5, l.r. 27/2021:

Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'ORECOL e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del libro secondo del codice penale o per delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale, da sola o congiunta a pena pecuniaria, superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.

Art. 2, comma 7, l.r. 27/2021:

Non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;
- b) hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che hanno avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;

- c) si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
- e) hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- f) sono componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

Art. 2, comma 9, l.r. 27/2021:

I componenti dell'ORECOL non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Compensi

Al Presidente dell'ORECOL compete un'indennità nella misura dell'80% (pari a euro 3.452,69) di quella stabilita dall'art. 20 della l.r. 50/1981 (Istituzione del difensore civico) e del 50% (pari a euro 2.157,93) ai restanti componenti.

Durata

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 27/2021 i componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale apposita domanda sottoscritta in formato pdf e presentata esclusivamente al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, corredata di *curriculum vitae*, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e contenente, **a pena di irricevibilità**:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

La candidatura deve pervenire nei seguenti formati:

Modello di candidatura: MC_COGNOME_NOME

Curriculum vitae: CV_COGNOME_NOME

Documento d'identità: DI_COGNOME_NOME

Stante la prossima scadenza dell'Organismo, la domanda di candidatura deve essere presentata **entro il 17 marzo 2025 a pena di irricevibilità**.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 489 ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici così specificati sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Il modello specifico per la presentazione della candidatura è disponibile in allegato o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si informa che i soggetti nominati sono sottoposti agli obblighi della legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale), in particolare alle disposizioni del capo III e che i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe dei nominati presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è consultabile al seguente link: <https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine>

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano) Tel. 011/5757324 - 5757239
e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

Il Presidente del Consiglio regionale

MODELLO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE A COMPONENTE ORECOL

(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,
a pena di irricevibilità della candidatura)

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel.
email/PEC.....
codice fiscale
presenta la propria candidatura per l'elezione a componente **dell'Organismo regionale per il
controllo collaborativo - ORECOL**, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 27/2021

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....

2. di essere esperto di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute
esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti
materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile e controllo di gestione, analisi del
rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari,
diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale
(specificare):.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....

.....

4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa (indicare se *in quiescenza* o *in aspettativa*):.....

.....

.....

5*. di essere dipendente o componente dei seguenti organi degli organismi in house e in controllo regionale o di un ente locale compreso nel territorio regionale:

.....

.....

6*. di ricoprire attualmente i seguenti incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali:

.....

.....

7*. di aver ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda i seguenti incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche e cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali:.....

.....

.....

8*. di avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i seguenti partiti politici o organizzazioni sindacali:.....

.....

.....

9*. di aver avuto nei tre anni precedenti alla domanda rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i seguenti partiti politici o organizzazioni sindacali:.....

.....

.....

10*. di essere componente dei seguenti organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale:.....

.....

11. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (*indicare anche le rispettive scadenze*):.....

.....
.....
.....

12*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti

(*diversamente specificare titolo di reato ed entità della pena*):

.....
.....
.....
.....

13*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235.

14* ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità previsti dall'art. 2 comma 7 della l.r. n. 27/2021. In particolare:
di NON essere dipendente della Regione Piemonte
di NON essere dipendente o componente degli organi degli organismi in house e in controllo regionale o di un ente locale compreso nel territorio regionale
di NON ricoprire incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
di NON aver ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche e carichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali
di NON avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali
di NON aver avuto nei tre anni precedenti alla domanda rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali
di NON trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto d'interessi proprio, del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il secondo grado
di NON essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni in ambito o distretto regionale
di NON avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale o con il vertice politico-amministrativo o con l'organo d'indirizzo politico-amministrativo
di NON essere componente di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale

☐ di trovarsi

nel seguente caso di inconferibilità, previsto dall'art. 2 comma 7 della l.r. n. 27/2021:

.....
.....

dichiara altresì

15. di accettare preventivamente la nomina;

16. di allegare alla presente:

- ☐ copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
- ☐ *curriculum vitae* aggiornato

17. di aver preso atto degli obblighi di cui alla legge regionale 29 novembre 2021 n. 28 “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale”.

18. di impegnarsi a comunicare i dati e le informazioni necessarie al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza e nel *curriculum vitae*.

....., li

Firma

.....

**Cfr. NOTE GENERALI*

**NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**

**L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ
DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.
10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:**

<https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine>

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti; non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento - solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Da 5 a 10. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 legge regionale 8 novembre 2021 n. 27 non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;
- b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che abbiano avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;
- c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
- e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- f) siano componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

(omissis)

QUALORA NON CI SIA CAUSA DI INCONFERIBILITÀ BARRARE O NON COMPILARE.

6. Per “incarichi pubblici elettivi” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.). Per cariche pubbliche s’intendono le cariche in organi di indirizzo e amministrazione di enti pubblici e enti di diritto privato in controllo pubblico.

12. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica. Ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge regionale 27/2021 non possono rivestire il ruolo di componenti ORECOL, e se già nominati, decadono, coloro i quali al momento della domanda sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del libro secondo del codice penale o per delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 25), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena editale, da sola o congiunta a pena pecuniaria, superiore nel massimo ad anni quattro di reclusione. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p.

13. In base all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 2 del D.Lgs. n. 235/2012, le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

Ai sensi del comma 3 del D.Lgs. n. 235/2012, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

14. Vedi la nota da 5 a 10.

Estratto della legge regionale 8 novembre 2021 n. 27

Art. 2.

(Costituzione dell'ORECOL)

1. L'ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale (di cui uno con funzioni di Presidente) e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. I componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

3. Partecipano alle sedute dell'ORECOL, senza diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura preposta alla funzione di audit interno.

4. I componenti dell'ORECOL sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.

5. Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'ORECOL e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del libro secondo del codice penale o per delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale (da sola o congiunta a pena pecuniaria) superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.

6. In occasione della nomina, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, svolgono una rigorosa valutazione delle candidature, tenendo presente ogni elemento utile, conosciuto o conoscibile, che consenta di apprezzarne l'affidabilità, l'onorabilità, l'integrità, la lealtà, l'imparzialità e gli altri requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

7. Non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;
- b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che abbiano avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;
- c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
- e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- f) siano componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

8. Qualora successivamente alla nomina sia accertata la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità di cui ai commi 5 e 7, nonché la violazione del divieto di cui al comma 9, l'organo regionale competente alla nomina, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dall'incarico. Nel caso di conflitto di interessi sopravvenuto, la decadenza è dichiarata, qualora l'interessato non abbia provveduto a segnalare la causa all'organo regionale competente e a rimuoverla secondo le disposizioni regionali.

9. I componenti dell'ORECOL, non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 3.

(Funzioni)

1. L'ORECOL, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, fornendo indicazioni in merito a metodologie e a procedure;
- b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e, sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo;
- c) verifica la rispondenza dell'attività amministrativa di competenza delle strutture regionali, degli organismi in house ed in controllo regionale, comprese le relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e l'esecuzione dei contratti, ai principi di regolarità, imparzialità, economicità ed efficienza, mediante monitoraggi a campione, nel rispetto delle attribuzioni di Anac e dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- d) formula pareri e indicazioni alla Giunta regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;
- e) supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo e controllo degli organismi in house e in controllo regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;

f) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti nei regimi previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

g) si relaziona agli uffici degli organismi in house e in controllo regionale che svolgono attività di audit interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo negli organismi in house e in controllo regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo il Piano annuale delle attività, redatto anche sulla base degli indirizzi forniti dalla commissione consiliare competente in materia di legalità e in coerenza con le previsioni del PTPCT. Il Piano è approvato dall'ORECOL e comunicato alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per l'Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravvenuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute, nell'interesse dell'integrità e della trasparenza dell'amministrazione regionale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni, l'ORECOL opera in stretto coordinamento con le competenti strutture di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti le materie d'interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui al comma 4.

4. L'ORECOL, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Giunta regionale, degli organismi in house e in controllo regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito dal medesimo ORECOL.

5. L'ORECOL relaziona annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge. La relazione contiene, in forma dettagliata, la descrizione delle funzioni di cui al comma 1, evidenziando le criticità, anomalie e irregolarità eventualmente riscontrate.

6. L'inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni, di cui al comma 1, lettera a), nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei direttori e dei dirigenti responsabili.

Art. 4.

(Raccordo con altri organismi di controllo)

1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'ORECOL opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, con il Collegio dei revisori dei conti.

2. L'ORECOL collabora con la Corte dei Conti.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'ORECOL si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali, da istituire con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ORECOL sono disciplinati da apposito regolamento interno, proposto dallo stesso Comitato ed approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della

commissione consiliare competente in materia di legalità e in conformità dell' art. 5, co. 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Art. 6.

(Indennità)

1. Al Presidente dell'ORECOL compete, per le attività di controllo, un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione del Difensore civico) e del 50 per cento ai restanti componenti.
2. Ai componenti dell'ORECOL non si applica la disposizione di cui all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano) Tel. 011 5757324/239
e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it